

REGOLAMENTO (UE) N. 765/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione («DSB») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello («relazioni»), nella disputa «Comunità europee — misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» ⁽²⁾.

(2) Le relazioni hanno rilevato, tra l'altro, che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽³⁾ («il regolamento antidumping di base») è incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 10, con l'articolo 9, paragrafo 2 e con l'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC e con l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC. Secondo l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, i singoli produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato cui non è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato a norma dell'arti-

colo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento antidumping di base sono soggetti ad un'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne qualora siano in grado di dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale («TI») di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

(3) L'organo d'appello ha rilevato che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base contiene una presunzione secondo cui i produttori esportatori operanti in paesi non retti da un'economia di mercato non possono beneficiare del TI e che essi, per beneficiare del TI, hanno l'onere di dimostrare di aver soddisfatto i criteri stabiliti dal test del TI. Secondo l'organo d'appello, gli accordi OMC rilevanti in materia non prevedono alcuna base giuridica per siffatta presunzione.

(4) Tuttavia, l'organo d'appello ha precisato che la conformità della determinazione di un margine di dumping unico e di un dazio antidumping unico per un determinato numero di esportatori di cui all'articolo 6, paragrafo 10, e all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo antidumping dell'OMC, dipenderà dal sussistere di situazioni che indichino che due o più esportatori, seppure giuridicamente distinti, sono in un rapporto tale da dover essere trattati come un'unica entità. Tali situazioni possono comprendere: i) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; ii) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra lo Stato e gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; e iii) il controllo o un'influenza sostanziale da parte dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione. A questo proposito, i termini che riflettono tali situazioni dovrebbero essere letti, nelle modifiche proposte all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, alla luce delle precisazioni dell'organo d'appello, senza pregiudizio per i termini di tenore identico o analogo figuranti in altre disposizioni del regolamento antidumping di base.

(5) Il 18 agosto 2011 l'Unione ha notificato al DSB la sua intenzione di applicare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa controversia in modo tale da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2012.

⁽²⁾ OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel, WT/DS397/R, 3 dicembre 2010.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

